

APRILE 2023

N8/2023



In questo nuovo numero della Newsletter di Confagricoltura Pavia troverete tantissime novità; dal mondo Confagricoltura e tutti gli aggiornamenti tecnici e fiscali. In area download troverete la Convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Pavia prevista per il prossimo 28 aprile.

Auguriamo a tutti una buona lettura!

INDICE ARTICOLI

- 1) PIÙ PRAGMATISMO E MENO SLOGAN
- 2) AZIENDE FLOROVIVAISTICHE: COMUNICAZIONE ANNUALE SPECIE IN PRODUZIONE ENTRO IL 30 APRILE
- 3) SVILUPPO RURALE 2023/2027: APPROVAZIONE DEL BANDO 2023 PER INTERVENTO SRB01 “SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI DI MONTAGNA”
- 4) DM 19 APRILE 2023-ATTUAZIONE DELLA MISURA PNRR PARCO AGRISOLARE
- 5) ANALISI DI DETTAGLIO DELLE RISERVE IDRICHE IN AMBITO AGRICOLO, SITUAZIONE AL 20 APRILE 2023
- 6) RATEIZZAZIONE BOLLETTE, IL DECRETO IN GAZZETTA
- 7) ROTTAMAZIONE QUATER DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRO IL 30 APRILE 2023
- 8) AGGIORNAMENTO SU CONTENZIOSO “EXTRAPROFITTI” – GIUDIZIO DI APPELLO
- 9) BENI STRUMENTALI (“NUOVA SABATINI”) - DOMANDE FREQUENTI (FAQ)
- 10) ATTENZIONE: NUOVI TENTATIVI DI TRUFFA TRAMITE FALSE E-MAIL
- 11) NASPI-DIMISSIONI DA PARTE DEL LAVORATORE PADRE
- 12) CONGEDI/ PERMESSI ASSISTENZA PERSONE DISABILI
- 13) MODELLO 730/2023 PRECOMPILATO: INVIO DALL’2 MAGGIO 2023
- 14) RICHIESTA DOCUMENTI REDDITI
- 15) SCADENZE ADEMPIMENTI

PIÙ PRAGMATISMO E MENO SLOGAN



La mancata conoscenza dei numeri porta ad inspiegabili e inopportune violazioni della autonomia decisionale dei Consorzi Irrigui.

Stupisce e preoccupa l'inspiegabile, quanto inopportuna, intromissione della politica piemontese nella vita dell'Associazione Irrigazione Est Sesia (Consorzio Irriguo di diritto privato) che è per sua natura interregionale, irrigando, fin dalla sua costituzione, territori sia lombardi che piemontesi con utenti uguali che meritano pari trattamento.

Nel 2022 in provincia di Pavia la produzione media per ettaro di riso è risultata, secondo quanto comunicato da Consiglieri dell'Ente Nazionale Risi, di ben il 36 % in meno di Vercelli e del 18 % in meno del dato medio della Provincia di Novara.

La turnazione proposta da Associazione Irrigazione Est Sesia è stata approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea dei delegati, l'unico soggetto deputato a deliberare in merito.

Lo slogan dell'acqua tolta a nord per darla a sud è smentito dall'attenta lettura del regolamento appena approvato.

La turnazione interviene solo in caso di gravissima siccità, con riduzioni superiori al 65%, situazione che negli ultimi 30 anni si è verificata solo nel 2022.

Le portate veicolate per mantenere attiva la rete irrigua della porzione meridionale del Consorzio, e consentire così di avere condizioni in caso di emergenza il più possibile paritarie rispetto alla porzione più settentrionale, sono appena il 2 % della competenza irrigua, pari a circa 3 m³/s.

3 m³/s è la portata di un cavo irriguo minore: questo è l'oggetto del discutere.

Se si fosse letto e compreso il regolamento approvato probabilmente non si sarebbe innescata una guerra tra territorio che fa male a tutti. Il tema vero è garantire equità tra usi – agricolo ed idroelettrico – e tra consorzi, non affidarsi a slogan che i numeri poi smentiscono senza possibilità di appello.

Serve da parte di tutti serietà e pragmatismo, la siccità non si mitiga con le polemiche che negano l'evidenza dei numeri, Confagricoltura Pavia non smetterà mai di difendere sia le proprie imprese associate che la verità fattuale.

Questo quanto dichiara Marta Sempio, Presidente Confagricoltura Pavia.

AZIENDE FLOROVIVAISTICHE: COMUNICAZIONE ANNUALE SPECIE IN PRODUZIONE ENTRO IL 30 APRILE



Ricordiamo che le aziende florovivaistiche devono comunicare le specie in produzione entro il 30 aprile di ogni anno con le seguenti modalità:

- la Comunicazione annuale delle produzioni vivaistiche deve essere effettuata per ogni centro aziendale registrato al RUOP entro il 30 aprile di ogni anno tramite la piattaforma “caronte” attraverso il link: <https://caronte.ersaflombardia.it>;
- deve essere effettuata solo dagli operatori professionali registrati al RUOP con tipologia attività: “Vivaismo”;
- deve essere effettuata una sola volta nell’anno solare, salvo diversa indicazione da parte del servizio fitosanitario, indicando la famiglia, o il genere e la specie e la quantità;
- deve contenere le informazioni relative ai vegetali presenti nel centro aziendale alla data della comunicazione, ai vegetali che sono stati prodotti e commercializzati alla data della comunicazione e ai vegetali che si intendono produrre nel corso dell’anno, successivamente alla data della comunicazione, sulla base di una stima di produzione;
- non deve tenere in considerazione i vegetali acquistati da altri operatori professionali e pronti per la vendita al consumatore finale commercializzati entro 30 giorni dalla data di acquisto;
- limitatamente alle produzioni di rotoli di tappeto erboso la quantità deve essere riferita alla superficie prodotta espressa in mq.

SVILUPPO RURALE 2023/2027: APPROVAZIONE DEL BANDO 2023 PER INTERVENTO SRB01 “SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI DI MONTAGNA”



Si informa che Regione Lombardia ha approvato il bando 2023 per intervento SRB01 "Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna" (Ex Operazione 13.1.01).

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a € 17.000.000,00.

L'importo unitario dell'aiuto è differenziato in base al sistema agricolo aziendale e alla tipologia colturale e, nel caso dei pascoli e dei prati permanenti e avvicendati, all'altimetria e/o alla pendenza delle singole particelle richieste in domanda.

L'indennità prevista dall'intervento si applica nelle aree svantaggiate di montagna ricadenti in zone montane.

Di seguito le principali novità introdotte rispetto alla programmazione precedente:

PRECISAZIONI PER LA TIPOLOGIA COLTURALE “PRATI PERMANENTI E PRATI DA VICENDA”

Per prati permanenti e avvicendati l'impegno è quello di garantire almeno uno sfalcio annuale. Il beneficiario al termine dello sfalcio dovrà acquisire e conservare opportuna documentazione fotografica georeferenziata a dimostrazione del rispetto dell'impegno specifico: l'agricoltore è tenuto a scattare almeno 3 fotografie georeferenziate per superfici omogenee di uso suolo, scattate con distribuzione uniforme sulla superficie da tutte le angolazioni che evidenzino chiaramente gli usi suolo richiesti e siano rappresentative degli usi suolo presenti in tutta la superficie oggetto di controllo.

SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE SUPERFICI (AMS)

Il sistema di monitoraggio delle superfici è basato sulla valutazione degli indici vegetazionali derivanti dalle immagini acquisite dai satelliti Sentinel del progetto Terra Copernicus ed è operativo dal 1° gennaio 2023 .

Tramite il trattamento automatizzato dei dati dei satelliti Sentinel di Copernicus sarà possibile osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agricole sugli ettari oggetto di domanda dichiarati nell'ambito dell'intervento SRB01.

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA

L'agricoltore che percepisce l'indennità riconosciuta con l'intervento SRB01 è tenuto al rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

CONDIZIONALITA' SOCIALE

I beneficiari dell'intervento SRB01 devono rispettare i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV del Reg (UE) 2021/2115.

Gli Uffici di Zona sono a disposizione per ogni eventuale approfondimento in merito.

DM 19 APRILE 2023-ATTUAZIONE DELLA MISURA PNRR PARCO AGRISOLARE



Si informa che è stato firmato dal Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida il nuovo decreto per l'attuazione della misura "Parco Agrisolare" che una volta approvato dalla Commissione europea, consentirà l'accesso, a seguito dell'emanazione dello specifico avviso, delle risorse residue della specifica misura del PNRR, pari a circa 1 miliardo di euro ripartite nelle tabelle allegato al decreto (alle tre già presenti si aggiunge la nuova tabella 4A).

Il decreto, recependo parte delle istanze del mondo produttivo, introduce importanti novità finalizzate a rendere la misura più attrattiva:

1. contributo a fondo perduto per le imprese di produzione primaria pari all'80% (Tabella 1 A) nel rispetto del limite di autoconsumo. Per quanto riguarda l'elettricità, la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale;
2. introduzione del nuovo concetto di autoconsumo condiviso per investimenti realizzati da più imprese agricole (tutte ricadenti nella medesima tabella), costituite in forma aggregata, la cui produzione di energia è finalizzata a soddisfare al più il fabbisogno energetico di tutti i beneficiari (non è consentita la vendita delle eccedenze);
3. introdotta per le imprese agricole la possibilità di chiedere il finanziamento per interventi senza dover rispettare il vincolo di autoconsumo (nuova Tabella 4A). Si tratta di interventi finanziati in regime di esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 per i quali sono messi a disposizione risorse per complessivi 75 milioni di euro;
4. superamento delle limitazioni sulla contabilizzazione dei consumi di energia termica. Ai fini della verifica dell'autoconsumo, la capacità produttiva annua è determinata sulla base del consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare;

5. ampliamento dei beneficiari: sono ammessi anche i soggetti costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d'impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER); viene chiarito che il soccidario con un volume d'affari inferiore a 7.000 euro, può presentare domanda, a condizione che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore ad euro 7.000 nell'anno precedente la richiesta;
6. incremento della potenza massima installabile per impianto. Il limite massimo di potenza sale ad 1 MW e viene mantenuto il limite minimo di 6 KW;
7. la spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo e ricarica viene raddoppiata (fino a 100.000 per i sistemi di accumulo e fino a 30.000 per i sistemi di ricarica per la mobilità).

Viene confermata nel nuovo decreto la possibilità di realizzare insieme all'impianto fotovoltaico i seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:

- a) rimozione e smaltimento dell'amianto;
- b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti;
- c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto.

Da ultimo, viene confermato il GSE come soggetto attuatore dell'intera misura e per l'accesso al meccanismo incentivante.

Nella tabella seguente sono riportate le principali caratteristiche delle 4 tabelle di investimento (1A, 2A, 3A, 4A).

Tipologie Imprese/Tabella	Autoconsumo	Risorse a disposizione	Intensità di aiuto	Maggiorazioni
Imprese del settore della produzione agricola primaria (tabella 1A)	Singolo/condiviso	693.031.470,19 euro	80%	No
Imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli (tabella 2A)	Sì	150 milioni di euro	80%	No
Imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (tabella 3A)	No	75 milioni di euro	30%	L'intensità di aiuto può essere aumentata di: - 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese;

				-10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese; - 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all' art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato.
Imprese del settore della produzione agricola primaria, senza il vincolo dell'autoconsumo (tabella 4A)	No	75 milioni di euro	30%	L'intensità di aiuto può essere aumentata di: - 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese; -10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese; - 15 punti percentuali per

				investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all' art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato.
Totale Risorse assegnate	993.031.470,19			

ANALISI DI DETTAGLIO DELLE RISERVE IDRICHE IN AMBITO AGRICOLO, SITUAZIONE AL 20 APRILE 2023



Una perturbazione si sta affacciando sul quadrante nord-occidentale.

Molti modelli previsionali prevedono nelle prossime 48/72 ore significativi accumuli soprattutto sull'areale alpino, sia sotto forma di neve che di pioggia.

È utile rammentare che anche nel 2022, proprio in questi giorni, si ebbe un non esiguo evento di pioggia; quest'anno la consapevolezza della tutela delle riserve fa sì che l'auspicato e prevedibile evento incrementi gli accumuli di risorsa a differenza di quanto accaduto lo scorso anno quando mancava totalmente la drammatica esperienza estiva.

Sulla parte pianeggiante si stanno riscontrando altezze di pioggia non ingenti ma si è confidenti che nelle prossime ore e nei prossimi giorni si verifichino nuove precipitazioni.

La rete irrigua è in fase di riattivazione sia per irrigare le colture autunno vernine, sia per favorire, in modo purtroppo sporadico stante l'esiguità della risorsa disponibile, le prime sommersioni e false semine.

Il lago Maggiore è in fase conservativa nonostante le prime ridotte derivazioni soprattutto in sponda destra.

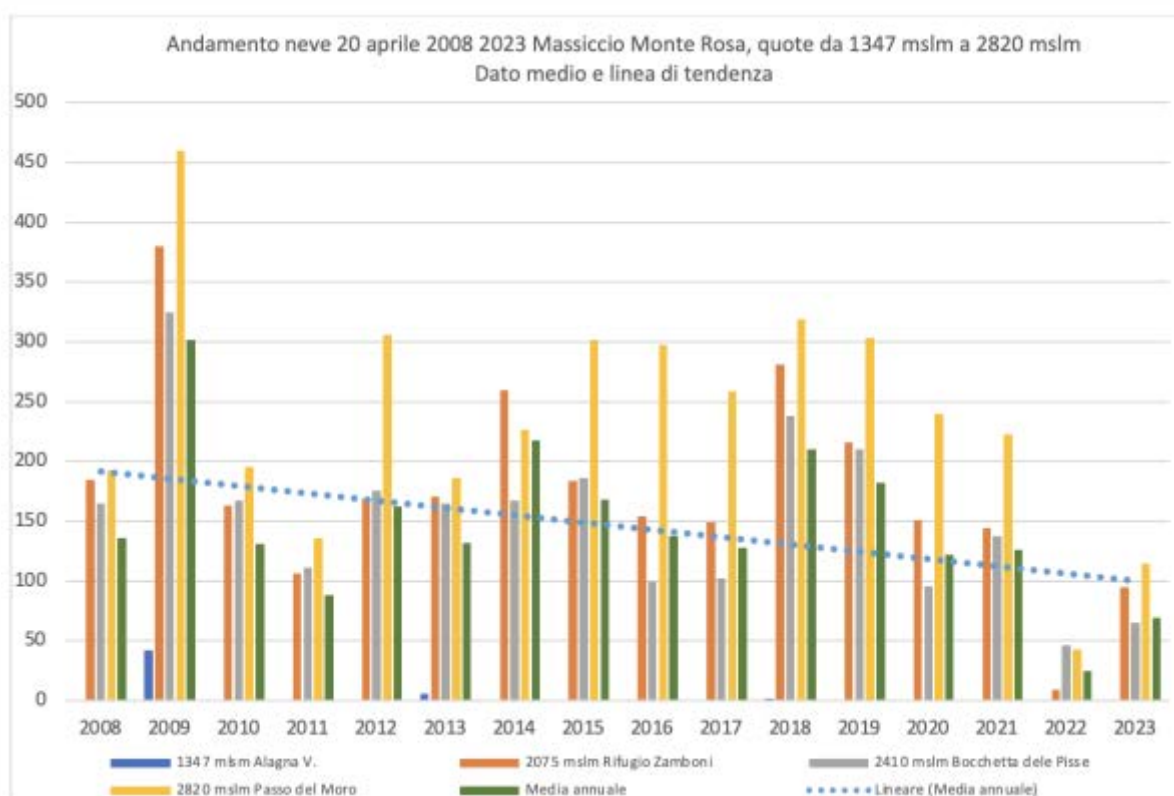
Le temperature tendenzialmente inferiori allo scorso anno, unitamente ad apporti nevosi sulle linee di confine, fanno sì che il manto nevoso si mantenga fondamentalmente inalterato.

Lo scenario complessivo è leggermente migliore rispetto allo scorso anno ma, in ogni caso, è il secondo scenario peggiore degli ultimi 16 anni, ciò indica una tendenza difficilmente invertibile.

Analizzando nel dettaglio:

Riserve Nevose:

L'analisi delle riserve nevose, dal punto di vista statistico, si concentra sulla porzione di alpi Pennine, nell'intorno del Monte Rosa, dato quanto mai significativo per le riserve utili alla frazione occidentale di pianura irrigua lombarda, pur trattandosi di accumuli piemontesi. La complessità del sistema idraulico nord occidentale vive in un equilibrio assai più complesso delle sempre più accese polemiche di queste settimane: ribadiamo una volta ancora che la risorsa irrigua non conosce né confini amministrativi né primogeniture, ma ha un suo naturale deflusso nell'ambito di bacini idrografici omogenei, come il bacino del Po, dove l'attività antropica, al di là di estemporanee appartenenze territoriali, svolge un ruolo di armonizzazione e governo anche in condizioni di scarsità.

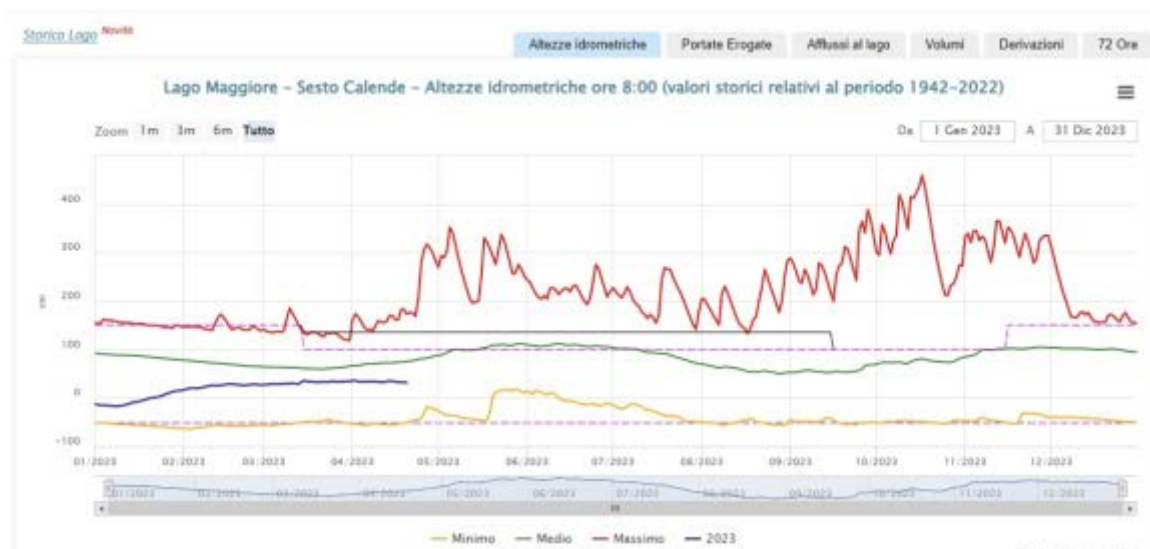


La lettura del grafico evidenzia una timida riduzione di criticità nell'areale del Sesia, criticità che resta più spiccata che nel bacino del lago Maggiore, al netto delle considerazioni formulate in premessa.

Lago Maggiore:

Il lago Maggiore presenta, ad oggi, un'altezza di circa 30 cm sullo zero idrometrico di Sesto Calende. Negli ultimi 14 giorni si è avuta una piccola riduzione del livello idrometrico soprattutto per l'attivazione delle prime parziali derivazioni soprattutto in sponda destra. Permane una componente di afflussi quanto mai esigua.

Riportiamo i consueti grafici acquisiti dal sito laghi.net.



Altezza idrometrica Sesto Calende: 33.0 cm alle ore 15:00 del 20-04-2023														
Lago Maggiore	Periodo di osservazione 6 ore		Periodo di osservazione 24 ore						Dati storici dal 1942 al 2022					
	20-04-2023	20-04-2023	20-04-2023		19-04-2023		13-04-2023		Media	Minimo		Massimo		
	ore 15:00	ore 09:00	ore 08:00	Stato	%	ore 08:00	%	ore 08:00		%	ore 8:00	Anno	ore 8:00	Anno
Altezza idrometrica (cm) *	31.6	31.2	31.0		41.4	31.6	42.2	34.1	45.5	74.9	-51.0	1949	172.5	1956
Quota invaso (m slm)	193.33	193.32	193.32	-	-	193.33	-	193.35	-	193.76	-	-	-	-
Portata erogata (m³/sec)	66.5	66.5	66.5		23.9	66.5	23.9	64.5	23.1	278.8	85.5	1949	887.5	1956
Afflusso al lago (m³/sec)	112.8	64.3	52.5		17.5	58.7	19.6	115.8	38.8	299.9	55.9	2022	1545.2	1964
Volume invaso (10⁹ m³)	172.2	170.1	170.1	-	43.8	172.2	44.3	176.4	45.4	262.5	-	-	-	-

La percentuale di altezza idrometrica, portata erogata ed afflusso è il rapporto fra il valore odierno e quello medio storico del medesimo giorno, calcolato solo in presenza di valori positivi.

La percentuale di volume invaso è il rapporto fra il valore odierno e quello massimo per concessione.

* Valori calcolati in media mobile

Dato in cm del livello idrometrico a Sesto Calende negli ultimi tre anni al 6 aprile.

2021	2022	2023
33	-6	31

Andamento Falda:

La falda, nella stazione di misura considerata, presenta un comportamento di stabilità che consente di avviare nuove riflessioni.

La riattivazione del Roggione di Sartirana, avvenuta nei primi giorni di aprile, ha interrotto la fase di scarico della falda innescando un primo parziale recupero.

Le quotidiane letture del livello di falda evidenziano come la riattivazione del roggione di Sartirana, avvenuta con portate fondamentalmente esigue, abbia innescato un innalzamento degli strati più bassi della falda freatica.

La sola riattivazione della rete però non determina una ripresa costante della falda ma solo un mantenimento dei livelli; questo comportamento della falda evidenzia però come gli strati superficiali del terreno rispondano in modo diretto ed immediato alle sollecitazioni indotte dalla presenza di risorsa irrigua.

Questo fatto evidenzia, una volta ancora, come la falda freatica si comporti, a tutti gli effetti, come un serbatoio che risponde a qual si voglia presenza di risorsa irrigua. Altro dato che appare in modo abbastanza certo è che la semplice circolazione della risorsa irrigua ha solo effetti sul mantenimento del livello di falda e non sulla ricarica della falda stessa. La ricarica si ottiene solo utilizzando una superficie di scambio ampia e quindi, o con l'attività irrigua diffusa nei mesi primaverili ed estivi o con la sommersione delle stoppie nei mesi invernali, surrogando l'effetto anticamente svolto dalle marcite.

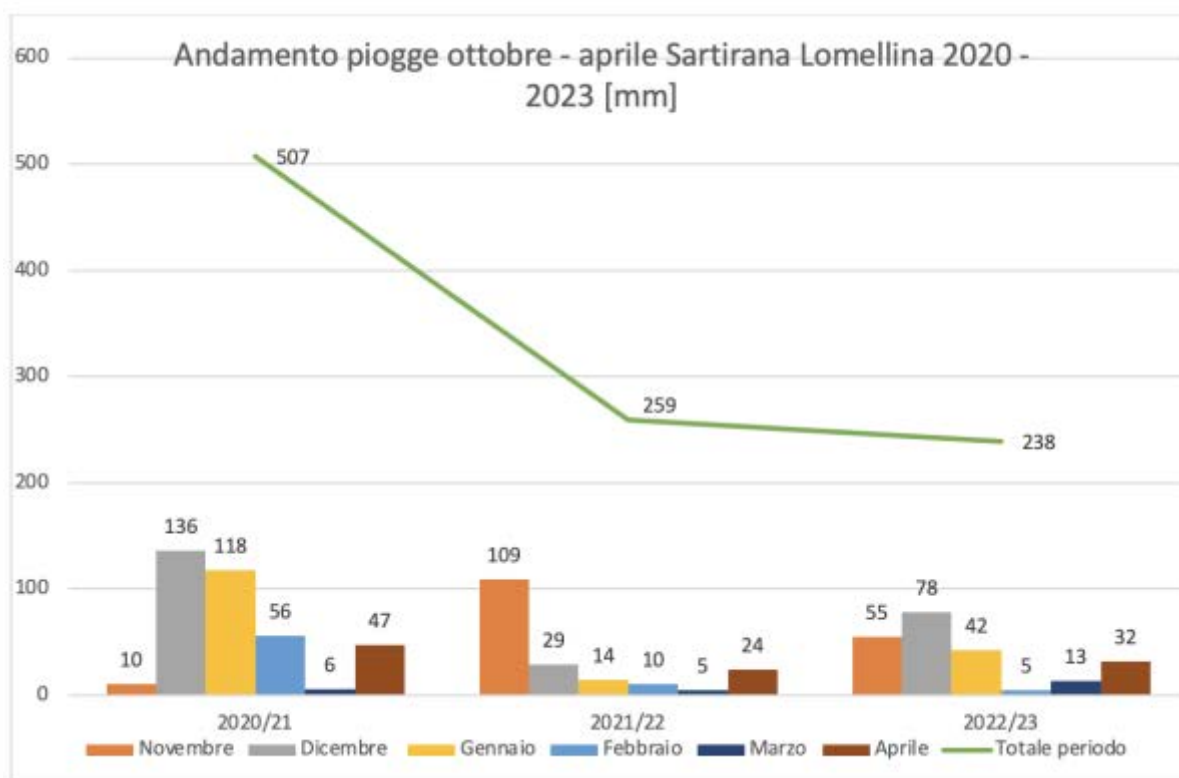
Rispetto al 2022 la falda presenta un leggero saldo positivo nell'ordine di circa 10 cm.



Con riferimento poi alla stazione di misura di Sartirana Lomellina si riporta anche l'andamento pluviometrico delle ultime tre stagioni.

La cumulata delle piogge invernali conferma purtroppo come si sia in presenza, anche in pianura, di un fenomeno siccitoso senza precedenti per durata ed intensità che non ha avuto interruzioni dal dicembre 2021.

Nel corrente mese di aprile l'accumulo di pioggia si presenta leggermente superiore allo scorso anno.



Scala di allarme riserva irrigua comparto risicolo e possibili interventi emergenziali:

Si conferma come lo scenario complessivo non vede un miglioramento tale da ridurre il livello di allarme. Ad oggi la portata del Po appare particolarmente critica e l'autorità di Bacino segnala diffuse criticità anche rispetto all'intrusione del cuneo salino.

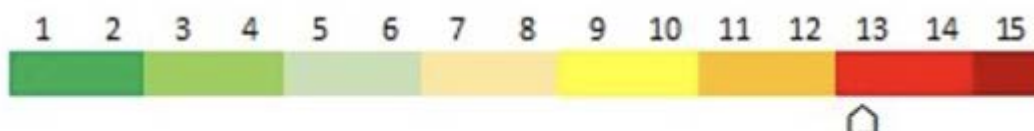
Non si ritiene di peggiorare lo scenario di allerta anche in considerazione di alcuni dati positivi rispetto all'accumulo di risorsa nei grandi invasi, così come reso noto dallo stesso osservatorio:

Lago-settore idrografico	Volume attuale (9 aprile) [Mm ³]	Volume mensile medio (30 aprile) 1997-2022 [Mm ³]	Volume mensile minimo (30 aprile) [Mm ³]
Piemonte S-E-SO	40,3	45	29
Piemonte nord-occidentale	26,8	22	10
Piemonte settentrionale	53,8	39	8
Lombardo Adda	68,5	65	36
Lombardo Oglio	22,7	37	5
Lombardo Mincio	37,4	75	11
Emiliano occidentale	\	\	\
Reno	39,1	\	\
Romagna	33,1	\	\

Tabella 5: Valori di accumulo idrico negli invasi artificiali montani

Al termine della perturbazione in atto si valuterà la situazione delle riserve.

Per questo l'indicatore numerico, stante le attuali condizioni complessive, è confermato a 13 su scala 15.



RATEIZZAZIONE BOLLETTE, IL DECRETO IN GAZZETTA



Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile il decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy di concerto con il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 3 marzo 2023 “Modalità semplificate di accesso alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e di gas naturale”. Si tratta del decreto che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 2022 n.176, stabilisce le modalità semplificate di presentazione delle istanze di rateizzazione della componente energetica delle bollette di elettricità e gas delle imprese.

La norma consente la rateizzazione degli importi eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. L'adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 e all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

ROTTAMAZIONE QUATER DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRO IL 30 APRILE 2023



Come già illustrato nella newsletter di gennaio, rammentiamo che la Legge di Bilancio 2023 n.197 ha previsto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Nel Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, è stata prevista infatti la possibilità per il contribuente, tramite la cosiddetta "Tregua Fiscale" di estinguere i debiti relativi ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, versando unicamente le somme dovute a titolo di:

- capitale;
- rimborso spese per procedure esecutive;
- diritti di notifica.

Non vanno corrisposte le somme a titolo di:

- interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
- sanzioni e interessi di mora.

Le sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, possono essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell'aggio. Sarà inoltre possibile pagare in un'unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.

Per accedere alla definizione agevolata il contribuente deve esclusivamente presentare la domanda on-line entro il 30 aprile 2023.

Per ottenere ulteriori e dettagliate informazioni in merito alla domanda di adesione e a cosa accade dopo l'adesione invitiamo a visitare la pagina raggiungibile dal link:

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/>

L'agenzia della riscossione su richiesta, segnalerà le cartelle oggetto di sanatoria totale o parziale e quelle che non vi rientrano senza vincoli di pagamento.

AGGIORNAMENTO SU CONTENZIOSO “EXTRAPROFITTI” – GIUDIZIO DI APPELLO



Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in ordine all'intervenuto deposito delle motivazioni delle prime sentenze del TAR per la Lombardia di annullamento, per illegittimità, della delibera ARERA n. 266 del 21 giugno 2022, recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” e dei provvedimenti del GSE conseguenti, per informarVi circa il prosieguo della vicenda giudiziaria.

Come già ritenuto verosimile nella nostra ultima nota sopra citata, l'ARERA e il GSE S.p.A. hanno proposto appello avverso le decisioni con cui il TAR Milano ha ritenuto illegittima la delibera ARERA, con contestuale instaurazione del giudizio di merito di secondo grado innanzi al Consiglio di Stato.

Orbene, sul punto, si porta a conoscenza che recentemente il Consiglio di Stato, nell'ambito dei primi giudizi di appello, ha accolto la richiesta di conferma della misura cautelare riproposta dagli appellanti a seguito della pubblicazione delle motivazioni delle decisioni del TAR, confermando così la sospensione della esecutività della sentenza del TAR appellata già disposta nella precedente fase cautelare caratterizzata dall'impugnazione del solo dispositivo.

In particolare, come si legge nelle ordinanze cautelari allo stato pubblicate, il Consiglio di Stato ha ritenuto di sospendere le pronunce del TAR Milano, riportando che non vi sono "validi motivi per discostarsi dalle valutazioni in punto di periculum in mora svolte in sede di appello sul dispositivo di sentenza". Deve precisarsi, però, che il medesimo Giudice Amministrativo ha rilevato che "resta impregiudicata ogni valutazione sulla compatibilità delle disposizioni sub iudice con la normativa europea sopravvenuta", rinviando, quindi, tale approfondimento alla prossima udienza di merito, già fissata per queste prime cause al 5 dicembre 2023.

Dalla sospensione della decisione di primo grado, così come disposta del Consiglio di Stato, ne discende, conseguendone, la reviviscenza dell'efficacia della Delibera ARERA e, presumibilmente, il GSE potrebbe rinnovare le relative richieste di pagamento agli operatori economici interessati (ricorrenti/non ricorrenti).

Su questo punto si segnala che ad oggi il GSE non ha riattivato il recupero degli extraprofitti e non ci è noto come intende procedere (le ultime fatturazioni generate nel mese di marzo sono state ancora determinate in applicazione dei prezzi di mercato dell'energia).

Detto ciò, ci preme segnalare che le prime cause "pilota" allo stato oggetto delle già menzionate ordinanze cautelari rappresentano una minima percentuale dei giudizi in essere avverso la normativa extra profitti; ed invero, il ricorso azionato nell'interesse degli associati Confagricoltura è ancora pendente innanzi al TAR Milano. Sebbene gli esiti di tali giudizi spettino ai giudici di primo grado, riteniamo che questi difficilmente si discosteranno dalle decisioni prese e dalle valutazioni poste a fondamento delle sentenze con cui sono stati accolti i ricorsi e, quindi, annullata la Delibera di ARERA.

In ragione di ciò, lo Studio Legale che patrocina la Confederazione e le aziende associate sta sollecitando la fissazione delle udienze di merito relative ai ricorsi di primo grado ancora pendenti innanzi al TAR Milano al fine di ottenere più pronunce favorevoli e, quindi, smussare la portata delle ordinanze cautelari emesse in sede di giudizio di appello e indurre il Giudice di appello ad ulteriori e attente valutazioni di merito che possano confermare la valutazione del giudice di primo grado.

BENI STRUMENTALI ("NUOVA SABATINI") - DOMANDE FREQUENTI (FAQ)



Le domande frequenti (FAQ) di questa sezione si riferiscono alla nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari di cui al decreto interministeriale 22 aprile 2022 e alla circolare 6 dicembre 2022, n. 410823.

I quesiti relativi alle precedenti discipline sono consultabili online sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in due sezioni dedicate (FAQ relative al decreto 25 gennaio 2016 e FAQ relative al decreto 27 novembre 2013).

Si riporta testualmente di seguito il tema più controverso, la cumulabilità della “Nuova Sabatini” con il Credito di Imposta Investimenti 4.0

9. LIMITI DI INTENSITÀ DI AIUTO E CUMULABILITÀ

9.1 Entro quali limiti di intensità di aiuto massime sono concesse le agevolazioni “Nuova Sabatini”?

Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono concesse nei limiti delle intensità di aiuto massime concedibili in rapporto agli investimenti previste dai seguenti regolamenti unionali:

- regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) per il settore "altro", con intensità agevolative massime del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese;
- regolamento (UE) n. 702/2014 (ABER) per il settore della produzione dei prodotti agricoli, con intensità agevolativa massima del 50% nelle regioni meno sviluppate e del 40% nelle altre regioni;
- regolamento (UE) n. 1388/2014 (FIBER), per il settore della pesca e dell’acquacoltura con intensità agevolativa massima del 50%.

9.2 Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con altri aiuti di Stato sulle medesime spese ed entro quali limiti?

Sì, le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi a titolo di de minimis, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione, in base ai regolamenti di esenzione pertinenti in funzione dell'attività svolta dall'impresa beneficiaria.

Laddove, pertanto, il cumulo sia consentito anche dalle specifiche disposizioni normative regolanti le ulteriori agevolazioni pubbliche e fatti salvi gli ulteriori limiti disposti dalla vigente normativa nazionale e unionale, esso non potrà portare al superamento:

- dell'intensità di aiuto più elevata applicabile alle agevolazioni Nuova Sabatini ai sensi del regolamento di esenzione per categoria pertinente in funzione dell'attività economica svolta dall'impresa beneficiaria, laddove le ulteriori agevolazioni cumulate siano in “de minimis”;
- dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fra quelli applicabili agli aiuti in questione, in base al regolamento di esenzione pertinente in funzione dell'attività svolta dall'impresa beneficiaria, laddove le ulteriori agevolazioni cumulate siano concesse in regime di esenzione.

9.3 Cosa deve indicare nel modulo di domanda un'impresa che abbia richiesto ma non ancora ottenuto altre agevolazioni pubbliche che costituiscono aiuti di Stato sugli stessi beni oggetto della domanda di agevolazione Nuova Sabatini?

L'impresa deve dichiarare nel modulo di domanda che ha richiesto ma non ottenuto altre agevolazioni, incluse quelle a titolo di de minimis a fronte dei beni oggetto del programma di investimento. Pertanto, nella apposita tabella riepilogativa presente nel modulo di domanda, l'impresa deve indicare gli importi richiesti.

9.4 Cosa deve indicare nel modulo di domanda un'impresa che abbia ottenuto ulteriori agevolazioni pubbliche che costituiscono aiuti di Stato sugli stessi beni oggetto della domanda di agevolazione Nuova Sabatini?

L'impresa deve dichiarare nel modulo di domanda gli estremi dei provvedimenti di concessione delle ulteriori agevolazioni pubbliche ottenute, incluse quelle a titolo di de minimis, a fronte dei beni oggetto del programma di investimento. Nella apposita tabella riepilogativa deve quindi indicare gli importi e l'ESL delle agevolazioni concesse, nonché l'intensità di aiuto massima applicabile all'aiuto in questione in base al pertinente regolamento di esenzione.

9.5 Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono fruibili congiuntamente ad altre misure pubbliche che non costituiscono aiuto di Stato?

Sì, poiché i limiti di cumulo trovano applicazione solo nel caso ulteriori contributi pubblici inquadrabili come aiuti di Stato. Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono pertanto fruibili unitamente a tutte le misure fiscali di carattere generale che, applicandosi alla generalità delle imprese, non configurano aiuti di Stato.

9.6 Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con il "Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno"?

Sì, nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore.

9.7 Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con il "Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali"?

Il credito di imposta in questione non costituisce un aiuto di Stato, pertanto non trovano applicazioni i

limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto dalla normativa del predetto credito di imposta all'art. 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 laddove è stabilito che lo stesso "è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, (...), non porti al superamento del costo sostenuto".

9.8 I contributi "Nuova Sabatini" sono cumulabili con le agevolazioni del Conto Energia?

Sì, nel rispetto dei limiti previsti all'art. 26 del D.lgs. 28 del 2011 e dai regolamenti di esenzione applicabili al settore specifico.

9.9 I contributi "Nuova Sabatini" sono cumulabili con gli interventi previsti all'interno del PNRR?

Sì, nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore e fatte salve le specifiche disposizioni normative che regolano le singole misure finanziate all'interno del PNRR, nonché il rispetto del divieto di doppio finanziamento, conformemente a quanto evidenziato nella Circolare RGS del MEF del 14 ottobre 2021, n. 21 e ulteriormente chiarito nella Circolare RGS del MEF del 31 dicembre 2021, n. 33.

Le domande frequenti (FAQ) di questa sezione si riferiscono alla nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari di cui al decreto interministeriale 22 aprile 2022 e alla circolare 6 dicembre 2022, n. 410823.

I quesiti relativi alle precedenti discipline sono consultabili online sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in due sezioni dedicate (FAQ relative al decreto 25 gennaio 2016 e FAQ relative al decreto 27 novembre 2013).

Si riporta testualmente di seguito il tema più controverso, la cumulabilità della "Nuova Sabatini" con il Credito di Imposta Investimenti 4.0

9. LIMITI DI INTENSITÀ DI AIUTO E CUMULABILITÀ

9.1 Entro quali limiti di intensità di aiuto massime sono concesse le agevolazioni "Nuova Sabatini"?

Le agevolazioni "Nuova Sabatini" sono concesse nei limiti delle intensità di aiuto massime concedibili in rapporto agli investimenti previste dai seguenti regolamenti unionali:

ATTENZIONE: NUOVI TENTATIVI DI TRUFFA TRAMITE FALSE E-MAIL



Sono giunte segnalazioni relative a nuove campagne di truffa via e-mail (phishing), effettuate mediante l'invio di falsi messaggi di posta elettronica a nome di Agenzia delle entrate-Riscossione. I messaggi hanno le seguenti caratteristiche:

Mittente: notifica.acc.pagaonline@agenziariscossione.gov.it oppure notifica.acc.pagaonline@agenziariscossione.gov.it oppure ricevuta-pagaonline@agenziariscossione.gov.it oppure ricevuta.pagaonline@agenziariscossione.gov.it

Oggetto: Ricevuta di pagamento - Transazione n. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN" (con codice numerico variabile).

Corpo del messaggio: informazioni su un'operazione di pagamento effettuata on-line andata a buon fine, con invito a visualizzare e conservare la relativa documentazione, accedendo ad un file allegato di tipo excel, oppure di tipo pdf contenente un pulsante "Scarica", per acquisire la documentazione completa.

Oppure

Mittente: Agenzia delle entrate-Riscossione <agenziadelleentrate-riscossione@yuakro.ru> oppure Agenzia delle entrate-Riscossione <agenziadelleentrate-riscossione@teplo79.ru>

Oggetto: Comunicazione Agenzia delle entrate-Riscossione – Protocollo n. ARNNNNNNNNNN (con codice numerico variabile).

Corpo del messaggio: segnalazione di una possibile anomalia sul rispetto dei tempi per l'emissione delle fatture relative al 2022, con invito ad accedere ad un link per la relativa consultazione.

Agenzia delle entrate-Riscossione:

- è assolutamente estranea all'invio di questi messaggi;
- per la notifica di operazioni di pagamento on-line andate a buon fine non invia comunicazioni contenenti allegati di tipo excel, mentre gli allegati di tipo .pdf non contengono il pulsante "Scarica";
- non invia comunicazioni afferenti ad "anomalie sul rispetto dei tempi per l'emissione delle fatture".

Si ricorda a tal proposito che sono stati già segnalati numerosi tentativi di truffa via e-mail (phishing), diffuse dai seguenti indirizzi:

- acc-pagaonline@agenziaiscossione.gov.it con oggetto "Ricevuta di pagamento -Transazione n. NNNNNNNNNNNNNNNNNNN" (con codice numerico variabile) contenente informazioni su un'operazione di pagamento effettuata on line andata a buon fine, con invito a visualizzare e conservare la relativa documentazione, accedendo ad un file allegato di tipo excel;
- noreply@www.agenziaentrate.gov.it oppure rispondere@www.agenziaentrate.gov.it con oggetto "Avviso Raccomandata # XXXXXXXXXXX" (con codice variabile) contenente informazioni su una presunta "notifica amministrativa", con invito alla relativa visualizzazione accedendo ad un link riferito ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- noreply@www.agenziaentrate.gov.it con oggetto "Prenotazione ticket XXXXX" (con codice variabile), contenente informazioni su una prenotazione presso uno sportello di Agenzia delle entrate- Riscossione andata a buon fine, con invito ad accedere ad un link riferito ad Agenzia delle Entrate per la segnalazione di eventuali disservizi;
- ricevuta.pagaonline@agenziaiscossione.gov.it o
notifica.acc-pagaonline@agenziaiscossione.gov.it con oggetto "Ricevuta di pagamento - Transazione n. NNNNNNNNNNNNNNNNNNN" (con codice numerico variabile), contenente informazioni su un'operazione di pagamento on line andata a buon fine, con invito a visualizzare e conservare la relativa documentazione, accedendo ad un file excel allegato;
- notifica.acc@agenziaiscossione.gov.it con oggetto "Notifica cartella di pagamento n. NNNNNNNNNNNNNNNNNNN" (con codice numerico variabile), contenente informazioni sulla notifica di una cartella di pagamento e con invito a visualizzare la documentazione, accedendo ad un file excel allegato. Si precisa che per la notifica di cartelle di pagamento vengono inviate comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata che non contengono file excel allegati;
- pagaonline@agenziaiscossione.gov.it con oggetto "Pagamento non avvenuto - Transazione n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" (con codice numerico variabile) e con invito a visualizzare la documentazione, cliccando su un link oppure accedendo ad un file allegato. Si precisa che per la notifica di operazioni di pagamento on-line non andate a buon fine, vengono inviate comunicazioni che non contengono link o allegati;
- no_reply@agenziaiscossione.gov.it con oggetto "Rateizzazione del debito Agenzia delle entrate- Riscossione – Protocollo n. ARnnnnnnnnnn" (con codice numerico variabile) con invito a visualizzare la documentazione, accedendo ad un file excel allegato denominato "RAV_ARnnnnnnnnnn_DA_1_A_5.xlsm". Si precisa che per l'accoglimento delle istanze di rateizzazione del debito, Agenzia delle entrate-Riscossione non invia comunicazioni con file excel allegati;
- ricevuta_pagaonline@agenziaiscossione.gov.it con oggetto "Ricevuta di pagamento – Transazione n. 202207482135136311".

Si raccomanda ai destinatari delle e-mail di non tenerne conto, di non cliccare sui link presenti, di non aprire gli allegati e di eliminarli immediatamente.

NASPI-DIMISSIONI DA PARTE DEL LAVORATORE PADRE



L'INPS, fornisce alcune istruzioni in materia di accesso alla NASpl nelle ipotesi di dimissioni volontarie rassegnate dal lavoratore padre nel periodo seguente alla fruizione del congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001) e del congedo di paternità alternativo (art. 28, D.Lgs. n. 151/2001), entro un anno di vita del bambino, così come riformate dal Decreto conciliazione – lavoro.

Si ricorda che prima delle modificazioni apportate dal D.lgs 30 giugno 2022 n. 105, l'accesso alla NASpl in caso di dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino era riservata, oltre che alla lavoratrice madre, anche al lavoratore padre ma nelle sole ipotesi di fruizione del congedo di paternità alternativo, fruibile “in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”.

Ad oggi l'Inps con la circolare in esame – condividendo l'indirizzo interpretativo ministeriale – specifica che l'accesso alla NASpl è da intendersi rivolto al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di paternità alternativo.

Ne discende che a partire dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del Dlgs n. 105/2022), in caso di dimissioni del padre lavoratore dipendente durante il primo anno di vita del bambino è possibile richiedere la Naspi in presenza degli altri requisiti normativamente previsti per la prestazione.

Su istanza del lavoratore – indirizzata alla sede INPS competente - sarà quindi possibile procedere al riesame delle domande presentate e respinte nelle more della pubblicazione della presente circolare.

CONGEDI/ PERMESSI ASSISTENZA PERSONE DISABILI



Con la circolare in commento l'INPS provvede ad acquisire alcune novità normative contenute nel D.lg. 105 del 30 giugno 2022 (entrato in vigore dal 13 agosto 2022) recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio".

Venendo invece alle precisazioni di sintesi fornite dall'Istituto si ricorda che:

Permessi mensili

Dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.LGS n. 105/2022) i 3 giorni di permesso mensile retribuito per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, può essere riconosciuto su richiesta, da più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa. In pratica – come si ricorderà è stato eliminato il principio del "referente unico".

Si evidenzia che è necessaria l'allegazione della dichiarazione del disabile di farsi assistere dal soggetto richiedente.

Prolungamento congedo parentale

Il Decreto, ha previsto che i periodi di prolungamento del congedo parentale, in caso di figlio minore con handicap in situazione di gravità, e non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, non comportano la riduzione di: ferie, riposi, tredicesima e gratifiche natalizie, ad eccezione di emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio.

Sul punto l'Istituto precisa che la contrattazione collettiva può prevedere trattamenti di maggior favore per i lavoratori interessati, ad esempio accordi che prevedano la corresponsione di emolumenti accessori anche in caso di assenza del genitore in congedo parentale di cui all'art. 33.

Congedo straordinario

Il comma 5, ha previsto che può usufruire del congedo straordinario per l'assistenza a un familiare disabile in situazione di gravità anche il convivente di fatto e la parte dell'unione civile.

Sul punto l'Istituto ha provveduto a chiarire che la convivenza di fatto deve risultare dalla dichiarazione anagrafica sottoscritta di fronte all'ufficiale d'anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Mentre la qualifica di "parte dell'unione civile" deve risultare negli atti delle unioni civili registrati nell'archivio dello stato civile.

Pertanto, in sede di domanda il richiedente il congedo straordinario potrà limitarsi a dichiarare di essere parte dell'unione civile o convivente di fatto.

Per quanto attiene al requisito della convivenza con il disabile, questa può instaurarsi anche in una fase successiva alla presentazione della domanda di congedo straordinario ma deve sussistere al momento della fruizione del congedo in esame. Pertanto, la domanda è stata integrata con una funzione che prevede una dichiarazione del richiedente nella quale attesta – sotto la propria responsabilità – di impegnarsi ad instaurare la convivenza entro l'inizio del congedo e per tutta la sua durata.

Infine, la Circolare precisa che non possono essere cumulati nell'arco dello stesso mese i permessi mensili, il prolungamento del congedo parentale e le ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale.

Pertanto, qualora venga presentata e accolta una domanda di prolungamento del congedo parentale oppure di ore di riposo giornaliero a esso alternative, tutte le autorizzazioni ai giorni di permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per assistere la stessa persona disabile grave, in corso di validità negli stessi mesi, saranno sospese e riattivate d'ufficio per i periodi successivi già oggetto di precedenti provvedimenti di accoglimento.

Allo stesso modo, per i mesi in cui uno o entrambi i genitori siano autorizzati a fruire di giornate di prolungamento del congedo parentale oppure delle ore di riposo giornaliero a esso alternative, non potranno essere accolte nuove domande di giorni di permesso mensili per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave.

MODELLO 730/2023 PRECOMPILATO: INVIO DALL'2 MAGGIO 2023



Novità dall'Agenzia delle Entrate sulla tabella di marcia che riguarda il modello 730/2023 precompilato: la modifica e l'invio sarà possibile dall'11 maggio, dal 2 maggio invece via libera alla visualizzazione dei dati inseriti nella dichiarazione dei redditi.

L'elaborazione del modello 730/2023 precompilato è alle battute finali: i dati inseriti nella dichiarazione dei redditi pronta all'uso saranno disponibili per i contribuenti a partire dal 2 maggio.

Il fischio d'inizio ufficiale, però, arriverà solo l'11 maggio con la possibilità di procedere con l'eventuale modifica e l'invio delle informazioni inserite.

Anche la scadenza, come l'avvio, guadagna qualche giorno perché cade di sabato: entro il 2 ottobre, al posto del 30 settembre, sarà necessario effettuare la trasmissione.

RICHIESTA DOCUMENTI REDDITI



Caro Contribuente,

Con l'approssimarsi delle scadenze fiscali, al fine di meglio organizzare il lavoro relativo alla tua dichiarazione dei redditi 2023, riportiamo la lista dei documenti necessari per la sua compilazione. Vi invitiamo a prendere appuntamento.

DATI PERSONALI

Fotocopia documento del dichiarante/richiedente

Fotocopia codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico

Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (730 o Redditi)

Modello F24

Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio a Luglio/Agosto

Numero di cellulare o fisso ed email

Eventuale variazione di residenza e/o stato civile

TERRENI E FABBRICATI

Visure, atti notarili di immobili acquistati, ereditati o venduti nel 2022 e 2023

Contratti d'affitto fabbricati ed eventuale documentazione per opzione "cedolare secca"
Rivalutazione aree fabbricabili: perizia giurata e F24

REDDITI

Certificazione Unica 2023 del dichiarante e/o del coniuge e/o dei familiari a carico
Certificazione Unica INPS – provvede direttamente l'ufficio scrivente
Documentazione relativa a compensi su pensioni estere percepite nel 2022
Documentazione relativa agli assegni alimentari percepiti dal coniuge separato/divorziato
Documentazione relativa ad altri compensi percepiti nel 2022

ONERI E SPESE DETRAIBILI

Documentazione relativa a spese sanitarie con ricevuta bancomat/carta credito, scontrini parlanti
Documentazione attestante l'ammontare delle spese sostenute per persone non autosufficienti
Documentazione relativa all'acquisto di veicoli per persone con disabilità
Spese per abbonamento a mezzi di trasporto
Documentazione relativa ad interessi passivi per mutui contratti per acquisto, costruzione ristrutturazione prima casa
Documentazione relativa ad interessi per prestiti mutui agrari
Documentazione relativa ad assicurazione sulla vita, infortuni
Documentazione relative a polizze contro rischio di eventi calamitosi
Ricevute di pagamento relative a tasse scolastiche e universitarie
Ricevute spese frequenza relative a scuole d'infanzia, primaria, secondaria 1° e 2° livello
Spese funebri
Ricevute di pagamento per spese per attività sportive per ragazzi da 5 a 18 anni
Spese veterinarie
Ricevute di pagamento per asili nido
Copia contratto di locazione per immobili adibiti ad abitazione principale e F23 pagato per rinnovo
Erogazioni liberali a favore di Onlus

ONERI E SPESE DEDUCIBILI

Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori o volontari, da riscatto o ricongiunzione
Copia versamento contributi per colf/badanti
Assegni alimentari versati al coniuge separato divorziato
Contributi e premi versati a forme pensionistiche complementari e individuali

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – RISPARMIO ENERGETICO – SUBERBONUS 110%

SPESE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIE (50% - 65%): fatture, bonifici bancari
SPESE RISPARMIO ENERGETICO (55% - 65%): fatture. Bonifici, comunicazione ENEA, dichiarazione tecnico o del produttore
BONUS MOBILI: Fattura, bonifico/bancomat/carta credito, Scia o autocertificazione ed.libera
BONUS FACCIATE: Fattura , Bonifico, Certificazione Comune zona A-B o autocertificazione;
SUPERBONUS 110: Fatture , Bonifico, Scia, ENEA, Asseverazione del Tecnico, Visto CAAF

Spese sostenute per sistemazione del verde : fattura, bonifico, autocertific. immobile abitativo

IMU

Visure, atti di acquisto e/o vendita terreni e fabbricati e/o variazioni rendite catastali

Visure beni strumentali

Valore venale aree edificabile

INVESTIMENTI FINANZIARI ED IMMOBILIARI DETENUTI ALL'ESTERO

Copia atto acquisto immobili

Copia depositi e conti correnti con saldo e giacenza media

SCADENZE ADEMPIMENTI



26 aprile 2023: invio modello Intrastat mensili e trimestrali;

30 aprile 2023: scadenza termine presentazione domanda online accesso definizione agevolata (Rottamazione quater);

02 maggio 2023: scadenza invio Dichiarazione Iva 2023;

11 maggio 2023: modifica e invio 730/2023 precompilato;

16 maggio 2023: versamento iva ditte mensili e trimestrali.